D.A. n. 195

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica

di concerto con

l'Assessore per l'Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2023-2025;

VISTA la Deliberazione n. 106 dell'1 marzo 2023 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale del corrente anno;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale sono stati previsti i trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani;

VISTO il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 che, tra l'altro, autorizza per l'anno 2023 la spesa annua di **326.997.500,00 euro** da destinare ai trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani di cui al sopra richiamato comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

VISTO il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 il quale prevede che le somme corrispondenti alle prime tre trimestralità dei predetti trasferimenti regionali dovuti ai comuni per l'esercizio finanziario 2023 (ad esclusione delle somme destinate a specifiche finalità previste dalla legge) sono erogate in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2023;

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. (come modificato, in ultimo, dal comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che, testualmente, recita: *con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni e un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e*

quelle di cui al comma 10, lettera a), ed al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate;

VISTO il comma 15 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. il quale, ai fini del riparto delle risorse in argomento, prescrive di garantire ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 156 del d.lgs. n. 267/2000, un'assegnazione di parte corrente complessiva non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTO il comma 15*bis* del citato art. 7 della L.r. n. 3/2016 (introdotto dal comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che prescrive di assicurare ai comuni delle Isole minori *un'assegnazione non inferiore a quella dell'anno 2015*;

VISTO ancora il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, prevede l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di "*spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità*";

VISTO il comma 1*quater* dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, stabilisce che i comuni in stato di dissesto non sono tenuti all'obbligo sopra richiamato;

VISTA la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la quale prevede che la Regione garantisce con le assegnazioni ordinarie in favore di ciascun Comune la copertura della quota parte, già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati, eccedente rispetto alle assegnazioni disposte a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTO il comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTI il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 e s.m.i. i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 febbraio 2021, n. 3 che ha istituito (per distacco dal comune di Trapani) il comune di Misiliscemi e che, in particolare, all'articolo 6 prevede che i comuni interessati siano tenuti a predisporre, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione territoriale;

VISTO il verbale (inviato, a mezzo P.E.C., dal comune di Misiliscemi in data 14 febbraio 2022 ed acquisito agli atti del Dipartimento regionale delle Autonomie locali al prot. n. 2759 del 15 febbraio 2022) concernente la regolazione dei rapporti finanziari tra i comuni di Trapani e di Misiliscemi con il quale, tra l'altro, è stato convenuto di utilizzare quale modalità per il riparto dei trasferimenti regionali quello previsto, per i trasferimenti erariali, dal comma 18 dell'art. 3

del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539;

VISTO il comma 18 dell'art. 3 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale dispone che - in attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti - la ripartizione dei fondi specificati alla lett. a) del precedente comma 17, venga effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;

VISTO il Documento di sintesi (trasmesso con nota prot. n. 11470 del 24 maggio 2023) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 17 maggio 2023 nel corso della quale, con riferimento ai trasferimenti correnti destinati ai comuni per l'anno 2023, è stato convenuto di procedere al **riparto provvisorio** dell'importo di **€ 264.404.550,00** secondo le modalità riportate nella specifica nota metodologica allegata al medesimo Documneto ed accantonando la somma complessiva di **€ 2.479.704,51** da attribuire con le operazioni di riequilibrio dell'assegnazione media procapite, in sede di riparto definitivo;

CONSIDERATO che, in virtù di apposite disposizioni di legge, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa per l'anno 2023, si è provveduto alla copertura di specifici interventi finanziari autorizzati in favore di alcuni Comuni e/o categorie di comuni, esplicitati nella nota metodologica concernente il riparto provvisorio dei trasferimenti regionali destinati ai Comuni per l'anno 2023, allegata al citato Documento di sintesi ed i cui contenuti fanno parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che - nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i ed al fine dell'attuazione del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 - è necessario procedere al riparto provvisorio della somma di **€ 264.404.550,00,** secondo quanto convenuto in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, con riserva di procedere all'integrazione delle somme complessivamente assegnate ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, attribuendo l'ulteriore importo di € 1.259.712,89;

RITENUTO di autorizzare - in base al riparto provvisorio approvato con il presente decreto e tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili nel bilancio della Regione del corrente esercizio finanziario – l'assegnazione ai Comuni delle prime tre trimestralità dei trasferimenti di parte corrente per l'anno 2023;

RITENUTO di rinviare la determinazione della quarta trimestralità dei trasferimenti regionali destinati ai Comuni per l'anno 2023 alla definizione del riparto definitivo, nell'ambito del quale sarà effettuato il riequilibrio delle assegnazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della L.r. n. 8/2018, tenendo conto delle quote complementari definitive da garantire in attuazione delle specifiche disposizioni di legge, nonché delle risorse che saranno assegnate a titolo di riserva;

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, di dovere provvedere - secondo la citata nota metodologica e come risulta dalle Tabelle n. 1 e n. 2 (allegate al presente decreto per costituirne parti integranti) - al riparto provvisorio della somma complessiva di **€ 264.404.550,00 euro** da destinare ai Comuni a titolo di trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. per l'anno 2023, fatta salva la necessità di integrare – in sede di riparto definitivo - le somme complessivamente assegnate ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, attribuendo l'ulteriore importo di € 1.259.712,89 ;

per quanto sopra esposto

D E C R E T A

Art. 1

È approvato il riparto provvisorio della somma di **€ 264.404.550,00 euro** quali trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i, spettanti ai Comuni per l'anno 2023, secondo le modalità riportate nell'allegato A e come risulta dalle allegate Tabelle n. 1 e n. 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto e, in particolare, come dettagliatamente riportato nella colonna **"L"** della tabella n. 2. È fatta riserva di attribuire, in sede di riparto definitivo, ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, l'ulteriore importo di € 1.259.712,89, al fine della piena attuazione del comma 15 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i.

Art. 2

In relazione al riparto provvisorio approvato con il presente decreto, è autorizzata l'assegnazione in favore dei Comuni delle risorse da erogare a titolo di prime tre trimestralità dei trasferimenti di parte corrente per l'anno 2023, rinviando la determinazione della quarta trimestralità a quanto verrà disposto in sede di riparto definitivo dei trasferimenti medesimi.

Art. 3

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è fatto obbligo ai Comuni assegnatari di spendere il 2 per cento delle somme assegnate (al netto della quota complementare del costo del personale con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2015 di rispettiva pertinenza) con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. Per effetto del comma 1*quater* del medesimo art. 6 non sono tenuti al predetto obbligo i comuni in stato di dissesto alla data del provvedimento di assegnazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito *internet* della Regione Siciliana, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 25 maggio 2023

L'Assessore per l'Economia
On.le Marco Falcone

Firmato da:
Marco Falcone
Motivo:

Data: 25/05/2023 13:34:09

L'Assessore per le Autonomie locali
e la Funzione pubblica
On.le Andrea Barbaro Messina

ANDREA BARBARO MESSINA

Firmato digitalmente da
ANDREA BARBARO MESSINA
Data: 2023.05.25 10:52:40
+02'00'